



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA MARELLI"
Via Ercole Marelli,21-00133 ROMA - Municipio VI
☎ 062054109-0620449210 fax 0620449238
XVI Distretto Scolastico - Cod.Fisc.97712940580 - Cod.Mecc. RMIC8E4008
✉ rmic8e4008@istruzione.it

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Anno scolastico 2014/2015

PREMESSA

- Visto il D.lgs 165/2001
- Visto il CCNL 29.11.2007: Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola quadriennio giuridico 2006-09 e primo biennio economico 2006-2007 pubblicato sulla G.U. 17.12.2007, n. 292 - S.O. n. 274
- Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009 , n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;
- Visto il Decreto legislativo correttivo n. 141/ 2011;
- Visto il D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012 sulla Spending Review ed il riferimento all'esame congiunto di alcune materie espressamente previste dal CCNL;
- Vista la Legge 228/2012 art. 1 c. 54, 55 e 56 (Legge di Stabilità 2013);
- Visti i precedenti accordi contrattuali;
- Viste le delibere di competenza degli organi collegiali e delle assemblee del personale ATA a.s. 2014/2015;

Le parti, riunitesi il giorno 23 gennaio 2015 alle ore 11,00 presso l'ufficio di presidenza dell'I.C. "Via Marelli", in Via Marelli 21 Roma, sulla base di quanto concordato sulle materie oggetto di contrattazione, e sulla base di quanto oggetto di informazione preventiva stipulano quanto segue :

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Validità e durata del contratto d'istituto

Il presente contratto ha validità per tutto il personale Docente e ATA dell'Istituto dalla data della stipula fino alla stipula di un nuovo contratto d'Istituto.

Per le parti non disciplinate dal presente accordo, si rinvia a quanto previsto dalle norme legislative, dalla contrattazione nazionale o regionale vigente.

Le parti prendono atto di quanto disposto dal d.lgs.150/2009, dalla Legge 122/2010, dalla L. 135/2012 e dalla L. 228/2012 art. 1 c. 54, 55 e 56.

Le parti concordano che gli articoli del presente contratto eventualmente sostituite per effetto di norme imperative rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 1339 del Codice Civile.

Eventuali adeguamenti a norme imperative che si rendessero necessari nel periodo di vigenza del presente contratto, in quanto in contrasto con quanto in esso contenuto, saranno apportati a seguito di nuova convocazione delle parti.

Art. 2 - Campo di applicazione

Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA – sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato – in servizio presso l'Istituzione scolastica.

Le disposizioni contenute nei successivi articoli si applicano, con le procedure contrattualmente definite, fatto salvo il diritto – dovere del Dirigente scolastico di assicurare la piena funzionalità dell'Istituzione scolastica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente sull'autonomia scolastica e la dirigenza.

TITOLO II

RELAZIONI SINDACALI

Art. 3- Relazioni sindacali

Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali:

1. Informazione preventiva e successiva;
2. Contrattazione integrativa d'istituto;
3. Esame congiunto (sulle materie espressamente indicate dal CCNL);
4. Conciliazione.

Art. 4 - Strumenti

I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:

- Informazione preventiva e successiva. Da realizzarsi anche attraverso appositi incontri, nei quali la parte pubblica, su richiesta della RSU d'istituto e i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, fornisce chiarimenti sulla documentazione scritta precedentemente consegnata;
- Contrattazione integrativa d'istituto.
- Conciliazione. Da realizzarsi attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle controversie.

Art. 5 - Soggetti delle relazioni e composizione delle delegazioni

I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:

- a) Per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico.
- b) Per la parte sindacale: la Rappresentanza Sindacale Unitaria eletta all'interno dell'Istituzione scolastica; le OO.SS. firmatarie del CCNL ai sensi dell'Art. 7 del CCNL 2006.

TITOLO III

MODELLI DI ARTICOLAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI

Art. 6 - Informazione preventiva

Il Dirigente Scolastico fornisce l'informazione e/o chiarimenti su tutte le materie previste dall'art.6 CCNL del 29/11/2007.

Art. 7 - Contrattazione

Costituiscono oggetto di contrattazione integrativa le materie previste dall'art.6 CCNL del 29/11/2007, fatte salve le prerogative del Dirigente Scolastico fondate su norme imperative successive al CCNL e di rango superiore allo stesso.

Art. 8 - Informazione e trasparenza

Il Dirigente Scolastico fornirà, alla RSU e, su richiesta specifica, ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL, informazione circa l'organigramma dell'Istituzione scolastica in materia di responsabilità e funzioni assegnate, nonché di eventuali e successivi mutamenti di carattere organizzativo che modifichino precedenti attribuzioni di competenze.

Per acquisire ulteriori elementi circa il funzionamento dell'Istituzione scolastica il Dirigente Scolastico metterà inoltre a disposizione della RSU e, su richiesta specifica, dei rappresentanti delle OO.SS. aventi titolo alla contrattazione:

- a) il piano dell'offerta formativa deliberato;
- b) le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti relative alla programmazione delle attività didattiche e organizzative della scuola;
- c) il prospetto delle disponibilità finanziarie.

Copia dei prospetti analitici relativi alla distribuzione del fondo dell'Istituzione scolastica, indicanti i nominativi, le attività e gli impegni orari deve essere affissa all'albo ai sensi della CM 243/1999 e consegnata alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL, sempre nell'ambito del diritto all'informazione, nel corso di un' apposita riunione.

Art. 9 - Informazione successiva

Il Dirigente Scolastico, sulle seguenti materie, fornisce l'informazione successiva:

- a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- b) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Art. 10 - Procedure della contrattazione

Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico, tutte le procedure devono iniziare non oltre il 15 settembre e concludersi entro il successivo 30 novembre, come previsto dal vigente CCNL, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle lezioni sia la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie. La parte pubblica, dopo la firma del contratto ne curerà la pubblicazione sull'albo on line d'istituto, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori scolastici nonché dei portatori di interesse.

Art. 11 - Tempi della trattativa

Il Dirigente Scolastico presenterà ai soggetti sindacali interessati alla trattativa una propria proposta entro 10 giorni dalla data di apertura della contrattazione.

Sulle materie di contrattazione, ciascuno dei soggetti sindacali aventi titolo, può presentare una piattaforma negoziale entro 10 giorni dal ricevimento della piattaforma elaborata dal Dirigente scolastico.

Tutte le piattaforme contrattuali verranno messe a disposizione a scopo informativo, a cura della parte pubblica, di tutti i soggetti sindacali interessati alla trattativa.

Di ogni convocazione, il Dirigente Scolastico invierà formale comunicazione alle OO.SS territoriali specificando, oltre all'ora e alla durata, l'ordine del giorno in trattazione.

Di norma, alla fine di ciascun incontro verrà fissata la data e l'ordine del giorno del successivo incontro.

Gli incontri sono pubblici e sono sempre formalmente convocati dal Dirigente Scolastico presso l'Istituzione scolastica.

Art. 12 - Svolgimento degli incontri di contrattazione

Al fine di garantire l'ordinato svolgimento dei lavori, ogni incontro sarà coordinato, a rotazione, dalla parte pubblica e dalla rappresentanza sindacale: all'interno di questa, alternativamente, dalle OO.SS. e dalla RSU.

Art. 13 - Clausole di raffreddamento

Durante i primi venti giorni della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l'Amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. aventi titolo a partecipare al tavolo negoziale.

Art. 14- Tentativo di conciliazione

In caso di controversie tra la parte pubblica e i soggetti sindacali si conviene di non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione.

Tale procedura di raffreddamento si deve, di necessità, concludere entro 5 giorni dall'insorgere della controversia.

TITOLO IV AGIBILITA' SINDACALE

Art. 15- Diritto di informazione

La RSU e le OO. SS. aventi titolo possono ottenere copia di tutti gli atti della scuola che debbono essere affissi all'albo d'istituto.

Il Dirigente assicurerà altresì la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato per posta, fax o e-mail alla RSU, agli albi e ai terminali associativi sindacali.

Art. 16- Albo sindacale RSU

La RSU ha diritto ad avere un apposito albo in ogni sede dell'Istituzione scolastica per affiggere materiale inerente la propria attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro.

La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola.

Alla cura dell'albo provvederà la RSU, assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente Scolastico; in calce al documento affisso dovrà essere riportato l'autore della comunicazione e la data di affissione.

Art. 17- Albo sindacale delle OO.SS.

In ogni sede dell'istituto, alle organizzazioni sindacali è garantito l'utilizzo di una apposita bacheca.

La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale, e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola.

Nella bacheca sindacale le OO.SS. hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro.

I rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS. esercitano il diritto di affissione, senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico, assumendosene la relativa responsabilità.

In tal caso in calce al documento affisso dovranno essere riportate data di affissione e nominativo di chi l'ha curata.

Art. 18- Uso dei locali e delle attrezzature e agibilità sindacale

Alla RSU e alle OO. SS. è consentito per lo svolgimento della propria funzione:

- a) comunicare con il personale della scuola anche durante l'orario di servizio individuale all'interno della istituzione scolastica, purché ciò non arrechi danno allo svolgimento della normale attività didattica;
- b) l'utilizzo di un apposito locale per le riunioni e di un armadio per la raccolta del materiale sindacale;
- c) utilizzare gratuitamente il telefono ed il fax dell'Istituzione scolastica;
- d) utilizzare gratuitamente la fotocopiatrice fino al limite annuo di n° 20 fotocopie formato A4 per ogni unità di personale in servizio;
- e) utilizzare gratuitamente un apposito spazio WEB autogestito, assumendosene la diretta responsabilità, sul sito ufficiale dell'Istituzione scolastica, se attivo.

Art. 19 - Accesso ai luoghi di lavoro da parte delle OO.SS.

Le strutture sindacali territoriali possono inviare – alla RSU, al terminale associativo, all'albo sindacale – comunicazioni e/o materiali tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica; sarà cura della Segreteria dell'istituzione scolastica assicurare il loro tempestivo recapito.

Le OO.SS. hanno il diritto di acquisire, all'interno delle scuole, elementi di conoscenza per la loro attività, anche in relazione alla tutela dell'igiene, della sicurezza e alla medicina preventiva, come previsto dal Testo Unico 4/9/08 n. 81.

Art. 20- Assemblee sindacali

Il personale del comparto scuola con contratto a tempo indeterminato e determinato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per complessive 10 ore annue pro-capite comprensive dei tempi di percorrenza.

Le assemblee sindacali d'istituto in orario di lavoro che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno:

- a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'Art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
- b) dalla RSU a maggioranza e non dai singoli componenti, con le modalità dell'Art. 8, comma 1, dell'Accordo Quadro sulla elezione della RSU del 7 agosto 1998;
- c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'Art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.

La durata di ogni assemblea d'istituto non può essere superiore a 120 minuti.

Possono, altresì, essere indette assemblee fuori orario di lavoro usufruendo degli spazi scolastici, concordandoli con il Dirigente scolastico. Il preavviso deve essere almeno di tre giorni.

La convocazione dell'assemblea d'istituto, la durata, la sede, l'ordine del giorno sono rese note dalla RSU e dalle OO. SS. almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.

La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea di cui ai punti a, b, c, deve essere affissa all'albo dell'Istituzione scolastica e comunicata a tutto il personale interessato nella stessa giornata in cui perviene dalla RSU o dalla/e OO.SS. e comunque in tempo utile per consentire al personale in servizio presso queste istituzioni di esprimere la propria adesione.

Il Dirigente Scolastico prima dell'affissione all'albo, avrà cura di indicare nel medesimo avviso il locale in cui si terrà l'assemblea.

Contestualmente all'affissione all'albo scolastico, il Dirigente Scolastico ne farà oggetto di avviso mediante circolare interna al personale interessato al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale (di scuola o territoriale). Nella circolare dovrà essere specificato se la richiesta di assemblea delle RSU è all'unanimità o a maggioranza .

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale nei termini orari reali corrispondenti a quelli previsti dall'assemblea stessa ed è irrevocabile dopo la data di comunicazione del preavviso alle famiglie.

Pertanto una volta dichiarata l'intenzione di partecipazione, non va apposta alcuna firma di presenza né va assolto altro adempimento.

Della avvenuta partecipazione del personale alle assemblee non va fornita alcuna attestazione.

Nel caso di assenza dal servizio manifestatasi dopo la dichiarazione di partecipazione non si terrà conto nel calcolo per il monte ore.

Al personale, in servizio al momento della convocazione dell'Assemblea, non interpellato o che non è stato informato, non può essere impedito di partecipare all'assemblea, fermo restando il diritto delle famiglie a ricevere un preavviso con tempi adeguati. L'avviso emanato dal Dirigente scolastico costituisce a tutti gli effetti informazione.

Le assemblee sindacali di istituto per il personale docente possono essere indette all'inizio o alla fine dell'orario di servizio, vale a dire la prima/ le prime due ore o l'ultima/ le ultime due ore di lezione con preferenza per queste ultime. In ogni caso le lezioni per le singole classi non potranno essere ridotte per più di due ore.

Le assemblee sindacali di istituto del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie, del servizio scolastico.

Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

Art. 21 - Permessi sindacali retribuiti

I membri della RSU, per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giornalieri od orari.

I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, con le modalità e per le finalità previste dal CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ del 20 novembre 1999 e dallo Statuto dei lavoratori.

La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico:

- a) dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza;
- b) direttamente da ogni RSU, per la quota di propria spettanza. Il Dirigente Scolastico comunicherà ad inizio di ciascun anno scolastico il monte ore spettante alla RSU nel suo complesso.

La comunicazione va resa, di norma, almeno due giorni prima dell'utilizzo del permesso.

La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio.

Il dipendente non è tenuto a produrre alcuna giustificazione dopo aver utilizzato un permesso sindacale.

Art. 22 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .

Art. 23 - Terminali associativi

Tutte le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alle elezioni della RSU hanno la possibilità di conservare o di costituire nelle sedi di lavoro terminali di tipo associativo quali mere strutture organizzative dell'organizzazione sindacale distinte dalla RSU.

Art. 24 - Accesso agli atti

La RSU e le segreterie territoriali delle OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva e di contrattazione

Art. 25- Referendum

La RSU e le OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere, anche disgiuntamente, di svolgere un referendum tra i lavoratori su tutte le materie relative all'attività sindacale d'istituto.

La richiesta va rivolta al Dirigente Scolastico, che la porta a conoscenza delle altre OO.SS abilitate alla contrattazione integrativa.

Il Dirigente Scolastico assicura l'informazione a tutto il personale sulle modalità di svolgimento del referendum e mette a disposizione locali idonei, nonché gli elenchi del personale interessato.

L'organizzazione delle votazioni è a totale carico dei richiedenti.

TITOLO V ADEMPIMENTI E COMPORTAMENTI IN CASO DI ASSEMBLEE E SCIOPERI

Art. 26- Servizi minimi in caso di assemblea

Nel caso di adesione totale da parte dei collaboratori scolastici ad una assemblea sindacale, verrà comandata in servizio una sola unità di questo personale per ogni plesso o succursale per garantire il servizio minimo.

La scelta del nominativo da parte del Dirigente Scolastico avverrà secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) rinuncia volontaria da parte di un lavoratore;
- b) rotazione, in ordine alfabetico, a partire da una lettera estratta da effettuare all'inizio dell'anno scolastico;

L'applicazione della disciplina sopra riportata è regolamentata dal successivo art. 63.

Art. 27 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE IN CASO DI INTERRUZIONE ATTIVITÀ PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

I giorni di interruzione per causa di forza maggiore (elezioni-calamità naturali-ecc.) non sono soggetti a recupero e/o ferie. Dovendosi assicurare il servizio nei plessi dove non è prevista interruzione/sospensione dell'attività, si stabiliscono i seguenti criteri di utilizzo del personale:

1) Tutto il **personale Ata** dei plessi chiusi sono tenuti a dare la propria disponibilità ad assicurare il servizio nei plessi operativi:

- **ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:** numero 2 addetti assicurano il servizio per il tempo necessario all'assolvimento dei compiti inderogabili (ad es. supplenze-protocollo) con orario d'inizio 7,30 e massimo sino alle ore 13,30 in uno dei plessi vicini funzionanti. Gli addetti saranno

individuati con il criterio della rotazione giornaliera secondo l'anzianità crescente.

- **COLLABORATORI SCOLASTICI:** l'allocazione ed il numero del personale disponibile sarà deciso dal Dirigente scolastico, sentito il DSGA, in base alle esigenze riscontrate in relazione alle assenze nei plessi operativi, utilizzando lo stesso criterio definito per gli assistenti amministrativi.

Art. 28 - Dichiarazione di adesione allo sciopero

In caso di sciopero la comunicazione prevista dall'articolo 2, comma 3 dell'allegato al CCNL 1998/2001 sulle norme di attuazione della L. 146/90 verrà presentata non prima del decimo giorno antecedente lo sciopero e non oltre il quinto, per consentire una ponderata valutazione della decisione e la comunicazione alle famiglie circa l'erogazione del servizio.

Entro il quinto giorno antecedente lo sciopero è sempre possibile comunicare, volontariamente, la propria decisione di adesione allo sciopero ed eventualmente revocarla, se già data.

Art. 29 - Rilevazione della partecipazione allo sciopero

Entro il giorno successivo a quello di conclusione di un'azione di sciopero, il Dirigente fornisce alla RSU ed ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL i dati relativi alla partecipazione e contemporaneamente ne dispone l'affissione all'albo d'istituto.

TITOLO VI SERVIZI MINIMI IN CASO DI SCIOPERO

Art. 30- Scrutini e valutazioni finali

Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività si concorda la presenza delle seguenti figure professionali:

1. Per il servizio di mensa scolastica:
 - a) Collaboratore scolastico (uno);
2. Per gli scrutini e le valutazioni finali:
 - a) Assistente amministrativo (uno);
 - b) Collaboratore scolastico (uno);

Art. 31 - Esami finali

Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami finali è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- a) Assistente amministrativo (uno);
- b) Collaboratore scolastico (uno).

Art. 32 - Garanzia stipendi

Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- a) Direttore dei servizi amministrativi;
- b) Assistente amministrativo (uno);
- c) Collaboratore scolastico (uno).

Art. 33 - Scelta dei nominativi

Nel caso di adesione totale volontariamente comunicata da parte degli ATA allo sciopero, verrà comandato il personale di cui sopra secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) rinuncia volontaria da parte di un lavoratore;
- b) rotazione, in ordine alfabetico, a partire da una lettera estratta (riferimento art. 26 lettera b , estrazione da fare all'inizio dell'anno scolastico).

TITOLO VII ATTI

Art. 34 - Accesso agli atti

Il lavoratore ed i soggetti sindacali legittimati hanno diritto alla visione di tutti gli atti della scuola che siano pertinenti con l'esercizio di un legittimo interesse, essendo parte in causa, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90.

La presa visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che possano nuocere agli interessi del richiedente.

Chi vi ha interesse può altresì ricevere, dietro presentazione di richiesta scritta, copia di tutti gli atti e documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla L. 241/90 e previo pagamento di € 0,20 per copia (€ 0,40 per copia fronte/retro o formato A3) in marca da bollo o su c/c della scuola.

Non sono ammissibili le istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni ed in tali casi il diniego - o il silenzio rifiuto - dell'amministrazione è conforme al disposto dell'art. 24 comma 1 lett. C della L. 241/90.

Art. 35 - Accesso agli Uffici di Segreteria

L'accesso agli Uffici di Segreteria potrà avvenire negli orari stabiliti dal Dsga, responsabile del servizio. Per i dipendenti dell'Istituzione scolastica, considerate le obiettive difficoltà che possono insorgere nel rispettare tali orari a causa dell'orario di servizio individuale, sarà attivo il servizio di protocollo e ritiro degli Atti durante l'intero orario di servizio della Segreteria.

Art. 36 - Ricevute

La segreteria dell'Istituzione scolastica rilascerà protocollo o ricevuta di qualsiasi atto, documento o istanza prodotta dal lavoratore.

Art. 37 - Quesiti

Al personale della scuola, che abbia inoltrato al Dirigente Scolastico segnalazioni scritte di fatti, circostanze o richieste di chiarimenti su provvedimenti disposti dal Dirigente scolastico inerenti i propri diritti o interessi, deve essere data sempre risposta scritta entro 30 giorni.

Art. 38 - Comunicazioni al personale

Tutte le comunicazioni inviate alla scuola riguardanti atti che interessano la generalità o parte del personale devono essere portate tempestivamente alla diretta conoscenza dei dipendenti; la comunicazione dei predetti atti non costituisce un adempimento solo formale, ma deve essere organizzata in funzione della corretta ed effettiva informazione a quanti ne abbiano interesse.

Ai fini di una informazione tempestiva, in ogni edificio scolastico saranno adottati gli opportuni accorgimenti istituendo un apposito raccoglitore ove siano disponibili le citate comunicazioni, in copia integrale, in uno spazio preventivamente individuato.

Per le comunicazioni a carattere personale, la segreteria contatterà direttamente l'interessato.

TITOLO VIII ASSENZE

Art. 39 - Permessi brevi

1. Le esigenze personali del dipendente che può fruire dei permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di come previsto dall'Art. 16 del CCNL 2006, per le quali si richiede il permesso, non debbono essere documentate nella richiesta al Dirigente Scolastico.
2. Il Dirigente Scolastico può, tuttavia, non concedere la fruizione del permesso qualora sussistano motivate esigenze di servizio.
3. I permessi suddetti sono da chiedersi con almeno tre giorni di anticipo compreso il giorno di richiesta, salvo nei casi di improvvisa sopravvenuta necessità. In tal caso è obbligatorio presentare documentazione o autocertificazione.
4. I permessi brevi si ritengono concessi salvo comunicazione scritta di diniego motivato da parte del Dirigente Scolastico entro le 24 ore successive alla richiesta.
5. Il recupero avviene entro due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, su richiesta del Dirigente Scolastico, con preavviso di almeno un giorno, con le modalità previste dall'art. 16 del CCNL del 2006 e deve essere, di norma, agganciato all'orario di servizio dell'interessato.

Art. 40- Permessi retribuiti

1. Ai sensi dell'Art.15 del CCNL 2006, il personale ha diritto nell'anno scolastico, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari. I motivi debbono essere documentati, anche al rientro dell'interessato, o autocertificati in base alle leggi vigenti.
2. I permessi suddetti sono da richiedersi con almeno tre giorni di anticipo compreso il giorno di richiesta.
3. In caso di improvvise necessità, il dipendente può richiedere permessi retribuiti prescindendo dal preavviso previsto dal precedente comma 3.
4. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità possono essere fruiti i sei giorni di ferie, derogando dall'obbligo di non aggiungere oneri per lo Stato, come da art. 13 del CCNL 2006 e dall'art. 1 c. 54, 56, 56 della L. 228/2012.

Art. 41 - Godimento delle ferie

1. Si rimanda alle norme stabilite dall'Art. 13 del CCNL del 2006. Nello specifico, per quanto attiene al comma 9 del medesimo articolo "..... durante la rimanente parte dell'anno la fruizione è consentita al personale per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative", relativamente alla necessità di non aggiungere oneri per lo Stato, si procederà come specificato nel comma seguente.
2. Per il personale docente la fruibilità dei predetti 6 giorni, che debbono essere richiesti con almeno cinque giorni di anticipo, è subordinata alla possibilità di sostituzione con, nell'ordine:
 - a) gli insegnanti che hanno dato, su sollecitazione del richiedente, la loro disponibilità, in forma scritta, a sostituire il richiedente stesso fuori dal proprio orario di servizio;
 - b) gli insegnanti che debbono recuperare permessi brevi già fruiti;
 - c) gli insegnanti a disposizione non impegnati in altra sostituzione;
3. In caso di richieste eccedenti, da parte di più docenti per lo stesso periodo di ferie di norma oltre le due unità, si seguiranno i seguenti criteri di priorità:
 - a) Personale che nell'anno in corso e nell'anno precedente non abbia usufruito di altri giorni di ferie ;
 - b) Personale che nell'anno in corso non abbia usufruito di altri giorni di ferie ;
 - c) Rotazione per tutti gli altri casi.

Art. 42 - Fruizione dei permessi per il diritto allo studio

I permessi per il diritto allo studio, concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente saranno fruibili in base alla norma contrattuale vigente.

Art. 43 - Permessi per aggiornamento

L'istituzione scolastica è impegnata a favorire l'esercizio, da parte del personale docente e non docente, del diritto - dovere all'aggiornamento.

Il personale docente potrà prendere parte ad iniziative di aggiornamento esterne alla scuola autorizzate dal MPI o dall'USR nel limite di 5 giorni per anno scolastico, con sostituzione da parte dei colleghi secondo quanto previsto per le supplenze brevi ai sensi dell' 49 del presente contratto. In caso di richieste formulate per il medesimo periodo, eccedenti come numero le due unità per ordine di scuola, in caso di impossibilità di sostituzione, si seguiranno i seguenti criteri di priorità:

1. Docenti che abbiano partecipato già ad altri incontri dello stesso corso;
2. Attinenza con le discipline di insegnamento ed il corso che si richiede di frequentare;
3. Docenti che nell'anno in corso e nell'anno precedente non abbiano partecipato ad iniziative esterne di aggiornamento e/o formazione;
4. Rotazione per tutti gli altri casi.

Il personale ATA potrà prendere parte ad iniziative di aggiornamento esterne alla scuola autorizzate dal MPI o dall'USR, compatibilmente alle esigenze di servizio. Sarà consentita la partecipazione alle attività di aggiornamento di due unità di personale del profilo Collaboratore scolastico al massimo contemporaneamente che non siano in servizio nella stessa sede e di un Assistente amministrativo. In caso di richieste eccedenti come numero le due unità, si seguiranno i seguenti criteri di priorità:

1. Personale che abbia partecipato già ad altri incontri dello stesso corso;
2. Personale che nell'anno in corso e nell'anno precedente non abbia partecipato ad iniziative esterne di aggiornamento e/o formazione;
3. Rotazione per tutti gli altri casi.

L'Istituzione scolastica, utilizzando risorse economiche disponibili in bilancio, organizzerà iniziative di aggiornamento per il personale, previa rilevazione dei bisogni formativi dello stesso e delibera del Collegio dei Docenti. L'Istituzione scolastica darà la massima pubblicizzazione alle diverse forme di aggiornamento delle quali la scuola viene informata.

Art. 44 - Certificazioni mediche

In caso di assenza per malattia del personale, per quel che riguarda la certificazione si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 45 - Orario di servizio del personale docente durante i periodi di interruzione delle lezioni

Il personale docente non è tenuto all'obbligo della firma e alla formale presenza nella scuola nei giorni in cui non si svolgono attività didattiche o altre attività programmate e calendarizzate nel Piano delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti.

TITOLO IX

PERSONALE DOCENTE

Art. 46 – Orario delle lezioni.

1. L'orario delle lezioni sarà di norma predisposto tenendo conto dei criteri individuati dal Consiglio di Istituto e dei pareri espressi dal Collegio dei Docenti, ferme restando le disposizioni di leggi riguardanti particolari categorie di docenti, le esigenze di coordinamento con le altre scuole dove prestino eventualmente servizio uno o più docenti e le prerogative del Dirigente Scolastico, previste dal D. Lgs. n. 150/2009 e dal D. Lgs. n. 141/ 2011.
2. L'orario dovrà essere equilibrato tra tutti i docenti sia in riferimento alle prime che ultime ore, fatte salve deroghe in presenza di particolari necessità delle classi e/o dei docenti (queste ultime documentate).
3. I docenti che per esigenze di funzionamento hanno un orario spezzato, accedono al FIS con un compenso forfetario stabilito nella parte economica del presente contratto, previo accertamento della presenza di fondi sufficienti.
4. L'orario di servizio spezzato dovrà, nel corso degli anni, essere attribuito con il criterio della rotazione a docenti diversi.

Art. 47– Riunioni.

1. Le riunioni avranno inizio non prima delle ore 9 e termine non oltre le ore 20, e saranno calendarizzate con il criterio dell'alternanza sui giorni della settimana, salvo diversa indicazione degli organi collegiali interessati.
2. La durata massima di una riunione, salvo eccezionali esigenze, è fissata in 3 ore; la durata minima, salvo esigenze straordinarie, è fissata in 2 ore, con l'eccezione dei Consigli di classe;
3. Il Dirigente Scolastico provvederà a definire, all'interno del piano delle attività, un calendario delle riunioni, di norma, entro il primo ottobre dell'anno di riferimento;
4. Eventuali variazioni al calendario delle riunioni definito all'inizio dell'anno scolastico dovranno essere comunicate per iscritto con preavviso di giorni 5 rispetto alla data precedentemente stabilita per la riunione per la quale si intende variare la data di effettuazione;
5. Analogamente dovrà essere comunicato con almeno 5 giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista nel calendario, salvo, ovviamente, motivi eccezionali;
6. Nelle convocazioni degli organi collegiali e/o incontri con le famiglie, devono essere fissati orario di inizio e termine delle riunioni stesse;

7. Le riunioni vengono regolamentate dall'art. 29 del CCNL 2006 e così specificate:

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

- a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali fino a 40 ore annue; l'eventuale superamento autorizzato delle ore sarà retribuito con il fondo di Istituto.
- b) partecipazione alle riunioni dei Consigli di Classe. Nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio dei docenti con un numero di classi superiore a 6 in modo da prevedere di massima un impegno fino a 40 ore annue. I Docenti con un numero di classi tali che la presenza a tutti i consigli di classe porterebbero al superamento delle 40 ore effettueranno la loro presenza a rotazione sulle classi, con obbligo di presenza nella classe in cui si svolge la funzione di segretario;
- c) svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Art. 48 – Attività con le famiglie.

1. I rapporti con le famiglie, avverranno con le modalità definite dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti (Art. 29 del CCNL 2006).

Art. 49 – Sostituzione docenti assenti per brevi periodi.

1. Per tutto il personale in servizio, l'assunzione di ulteriori ore di insegnamento per sostituzione di colleghi assenti, sino al limite massimo di 6 ore complessive settimanali in aggiunta al proprio orario, risulta opzionale.
2. Al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi, il dirigente scolastico provvede, per periodi di assenza anche inferiori a 5 giorni (nella scuola dell'Infanzia e Primaria) 15 giorni (nella scuola Secondaria di Primo Grado), alla nomina di personale supplente temporaneo, come stabilito dalla Nota 8 novembre 2010, Prot. n. AOODGPER 9839.
3. Le sostituzioni dei docenti assenti per brevi periodi debbono essere formalizzate dai Collaboratori del Dirigente scolastico oppure da una persona da lui incaricata;

4. Ai fini dell'assegnazione delle supplenze ai docenti disponibili a prestare ore eccedenti d'insegnamento retribuite sarà adottato un criterio di equa distribuzione e rotazione.
5. In caso di sospensione delle lezioni delle proprie classi per viaggi, visite didattiche, profilassi, eventi eccezionali i docenti potranno essere utilizzati per sostituire colleghi assenti, nel rispetto del proprio orario settimanale.
6. Il Dirigente Scolastico fornirà informazione successiva riassuntiva relativamente alle supplenze assegnate in eccedenza all'orario di servizio.

Art. 50 – Ritardi

I docenti sono tenuti ad essere presenti a scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio del proprio orario di servizio.

I ritardi non abituali dei docenti non saranno soggetti a recupero quando non eccedenti i 10 minuti. Ritardi non abituali eccedenti i 10 minuti dovranno essere recuperati.

Per i ritardi abituali si adotteranno i provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente.

Art. 51 – Attività aggiuntive nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa

1. Acquisita la delibera da parte degli organi collegiali di approvazione del P.O.F., per quelle attività ove non sia stato già esplicitato il nominativo del docente a cui sono attribuite, il Dirigente Scolastico provvede, con apposita comunicazione formale, ad acquisire le disponibilità professionali, fissando un termine entro il quale i docenti devono manifestare l'interesse all'attribuzione di tali attività aggiuntive.
2. Ove il numero delle attività sia inferiore rispetto alle disponibilità manifestate dai docenti, la scelta viene effettuata dal Dirigente Scolastico tenuto conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a) requisiti professionali dichiarati e accertati o accertabili indicati dal Collegio dei Docenti;
 - b) equa distribuzione tra i docenti individuati in base al disposto del punto precedente;
 - c) rotazione;
3. I docenti presentatori di progetti approvati e/o finanziati da Enti esterni, saranno incaricati comunque della realizzazione degli stessi.

Per tutte le attività aggiuntive deliberate dal Collegio dei Docenti, viene concordato di utilizzare prioritariamente i docenti disponibili interni all'istituzione scolastica rispetto ad eventuali esperti esterni, sempre dopo aver accertato i requisiti professionali di cui sopra.

Art. 52 – Docenti accompagnatori per attività esterne alla scuola

In occasione di attività che prevedano l'uscita delle classi dalla scuola (uscite didattiche, visite di istruzione, partecipazione a spettacoli, etc..) saranno designati in qualità di docenti accompagnatori coloro i quali avranno dato la propria disponibilità ai Consigli di Classe o, per attività che rispondano al requisito dell'urgenza, direttamente alla Presidenza.

I docenti accompagnatori per i viaggi di istruzione, per il loro impegno, non accedono al Fondo dell'Istituzione Scolastica.

Art. 53– Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa

1. L'individuazione delle aree di intervento, del numero dei docenti e dei singoli docenti cui assegnare le funzioni strumentali è demandata interamente al Collegio dei Docenti.
2. Il Dirigente Scolastico, acquisita la delibera del Collegio dei Docenti, affiderà l'incarico ai docenti designati con apposita lettera.
3. L'importo totale assegnato per tali funzioni sarà diviso in parti uguali tra le figure individuate

Art. 54 – Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico

I docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico, individuati dallo stesso nel numero previsto dal CCNL 2006, potranno svolgere, oltre a quelli indicati nella lettera d'incarico, attività aggiuntive, progetti ed altre attività previste nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, secondo quanto previsto dai precedenti articoli.

Art. 55 - Lettera d'incarico.

Il Dirigente Scolastico affiderà ogni incarico con una lettera in cui saranno indicati il tipo di attività, i compiti, l'eventuale delega ed ambito di responsabilità e il compenso orario o forfetario, a seconda del tipo di incarico.

TITOLO X PERSONALE ATA

Art. 56 – Criteri di assegnazione del personale ATA ai diversi plessi e reparti della Istituzione scolastica.

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 53, comma 1, del CCNL 2006, entro il 20 settembre di ciascun anno scolastico, su proposta del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, il Dirigente Scolastico comunica per iscritto alla RSU ed a tutto il personale ATA in servizio il numero di unità di personale corrispondenti alla Tabella C del CCNL 2006 da assegnare alle succursali e, comunque, ai diversi plessi dell'istituto.
2. Il Dirigente Scolastico acquisisce le disponibilità dei singoli dipendenti e successivamente, anche indipendentemente dalle volontà manifestate, assegna il personale ATA a succursali e plessi, applicando i seguenti principi:
 - a) mantenimento della continuità nella sede occupata nell'a.s. precedente;
 - b) disponibilità del personale stesso a svolgere incarichi aggiuntivi da attivarsi nelle altre sedi nell'anno scolastico 2014/2015;
 - c) maggiore anzianità di servizio.
3. Fatte salve l'efficacia e l'efficienza dei servizi scolastici, ove possibile, il personale beneficiario della L. 104/92, art. 3, della L. 1204/71, limitatamente ai primi tre anni di vita del bambino e/o della L. 903/77 va favorito nella scelta della sede di lavoro.
4. Quanto previsto dal precedente comma 3 può eventualmente essere applicato anche a singoli dipendenti che oggettivamente si trovino in gravi situazioni personali, familiari e/o di salute dimostrabili e documentabili.
5. Il diritto di scelta di cui ai commi 3 e 4 si esercita una sola volta salvo che su sedi vacanti o in caso di contrazione di organico.
6. Nei mesi di luglio e agosto i Collaboratori scolastici presteranno di norma servizio presso la sede della dirigenza, ma procederanno anche alle pulizie straordinarie di tutte le sedi scolastiche.

Art. 57 – Orario di lavoro.

1. L'orario di lavoro è inteso come il periodo di tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità dell'istituzione scolastica.
2. L'orario di lavoro dei Collaboratori scolastici si articola su cinque giorni, dal lunedì al venerdì in 7h e 12' giornalieri durante i periodi di svolgimento dell'attività didattica come da Tabella all'albo della scuola.
3. L'articolazione dell'orario di lavoro del personale ha di norma durata annuale.
4. In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di servizio mediante l'effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore e fino ad un massimo di 40.
5. Le ore prestate oltre l'orario d'obbligo e cumulabili dovranno essere retribuite o, su richiesta del dipendente, recuperate in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, nei periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a tempo determinato ed il termine dell'anno scolastico per il personale a tempo indeterminato, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica.
6. Nel caso l'orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti il lavoratore ha diritto ad avere una pausa pasto di 30 minuti.
7. Rientra tra i generali compiti di vigilanza a carico dei Collaboratori Scolastici la sorveglianza delle classi sia durante il cambio dell'ora sia in attesa dell'arrivo dei supplenti temporanei.

Art. 58 - Apertura e chiusura dell'Istituzione scolastica.

1. All'apertura e alla chiusura della sede della scuola provvedono i Collaboratori scolastici che hanno dato la disponibilità; nella scuola secondaria tutti i collaboratori in servizio nella sede interessata prendono servizio alle ore 7.45.

Art. 59– Orario di lavoro articolato su 5 giorni.

1. Gli uffici amministrativi, nella determinazione del piano orario, debbono risultare aperti con un minimo di n° 2 Assistenti amministrativi e n° 2 Collaboratori scolastici in ogni occasione di apertura della scuola;
2. Il giorno libero feriale si intende comunque goduto anche nel caso di coincidenza di malattia del dipendente, di sciopero o di chiusura della scuola o per festività infrasettimanale.

Art. 60– Flessibilità.

1. La flessibilità dell'orario è permessa, se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione del servizio.
2. L'orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare l'orario di inizio del lavoro o anticipare l'orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà. L'eventuale periodo non lavorato verrà recuperato mediante rientri pomeridiani, per non meno di 3 ore, di completamento dell'orario settimanale. Qualora le unità di personale richiedente siano quantitativamente superiori alle necessità si seguiranno i seguenti criteri:
 - a) categorie previste dall'art. 53, c. 2, del CCNL 2006;
 - b) sorteggio con rotazione annuale.

Art. 61– Turnazioni.

1. Gli Assistenti amministrativi e i Collaboratori scolastici turneranno secondo un piano predisposto tenendo conto dell'orario delle lezioni e delle esigenze di ciascuna sede.
2. Il cambio di turno dovrà essere richiesto per iscritto all'Amministrazione, di norma, almeno 2 giorni prima.
3. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dispone lo svolgimento della turnazione indicando il personale addetto e fissando il periodo della turnazione.
4. I turni lavorativi stabiliti non potranno essere modificati se non per esigenze inderogabili.

Art. 62– Carichi e settori di lavoro degli assistenti amministrativi e collaboratori scolastici

1. I carichi di lavoro e i settori ai quali vengono assegnati gli Assistenti amministrativi e i Collaboratori scolastici sono elaborati dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
2. Sarà affisso all'Albo il prospetto generale analitico con l'indicazione di mansioni, turni e orari assegnati a ciascuna unità di personale; copia del prospetto sarà consegnato alla RSU.

Art. 63 – Servizi minimi in caso di assemblea.

1. Secondo quanto stabilito dalla legge 146/90, dalla legge 83/2000, dall'accordo integrativo nazionale dell' 8.10.99 e dalle attuali norme che prevedono 10 h. di assemblee per ciascun a.s., si conviene che in caso di assemblea del personale ATA il servizio minimo garantito sarà il seguente:
 - a) Apertura, chiusura e vigilanza all'ingresso

2. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate non potrà essere impedita l'adesione totale all'Assemblea sindacale. Nel caso in cui tutti i docenti in servizio in una delle sedi aderiscano all'assemblea sindacale, non si dovrà più garantire la presenza in servizio dei Collaboratori scolastici.

A tal fine il Dirigente Scolastico utilizzerà prioritariamente personale anche di altri plessi che non ha partecipato all'assemblea. In caso di adesione totale all'Assemblea sindacale, l'individuazione del personale da mantenere in servizio, come previsto dal precedente art. 26, avverrà a rotazione secondo i seguenti criteri di priorità:

- a. rinuncia volontaria da parte di un lavoratore;
 - b. rotazione, in ordine alfabetico a partire da una lettera estratta.
3. Il Dirigente scolastico in caso di assenza e/o di indisponibilità documentata del primo sorteggiato, procederà a precettare coloro che lo seguono in ordine alfabetico al fine di garantire il servizio.

Art. 64 - Sostituzione colleghi assenti.

1. In caso di assenza di un Collaboratore scolastico, nel caso in cui ricorrano effettive esigenze di servizio, si procede alla nomina del supplente.
2. Ove non sia possibile nominare il supplente, il Collaboratore scolastico potrà essere sostituito da uno dei colleghi del plesso in cui presta servizio, con riconoscimento di compenso aggiuntivo forfetario come compenso di intensificazione. La modalità per stabilire il compenso forfetario sarà indicata nella parte economica del presente contratto.
3. Le ore prestate per esigenze di servizio oltre il proprio turno di lavoro saranno retribuite con il Fondo di Istituto o, a richiesta, recuperate come previsto dal successivo art. 68.

Art. 65 - Chiusura prefestiva

1. Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive.
2. Tale chiusura è disposta dal Dirigente Scolastico quando è richiesta dal 75% del personale ATA in servizio. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato all'Ufficio Scolastico Regionale e alla RSU.
3. Le ore di servizio non prestate potranno essere recuperate con:
 - a. riposi compensativi
 - b. giorni di ferie o festività soppresse.

Art. 66 – Permessi brevi.

1. I permessi brevi, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, previo parere favorevole del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio, ossia:
 - a. collaboratori scolastici n. 5 su 6 per la sede scuola Primaria e n.34 su 4 per la sede scuola secondaria di Primo Grado;
 - b. assistenti amministrativi n. 4 su 5;
2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell'a.s..
3. La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto.
4. Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti con almeno due giorni di anticipo e verranno concessi secondo l'ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il numero minimo di personale presente.
5. I permessi andranno recuperati entro due mesi, dopo aver concordato con l'amministrazione le modalità del recupero; in caso contrario verrà eseguita la trattenuta sullo stipendio. Se il mancato recupero non dipende dal lavoratore non si effettueranno le trattenute.
6. Le ore di lavoro straordinario non preventivabili (Consigli di classe, Consiglio di Istituto, ecc.) dovranno comunque essere autorizzate dal Dirigente Scolastico e andranno a compensare eventuali permessi.

Art. 67– Ritardi.

1. Per ritardo si intende l'eccezionale posticipazione della presa di servizio del dipendente non superiore a 30 minuti.
2. Il ritardo deve essere sempre giustificato e recuperato o nella stessa giornata o entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato, previo accordo con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
3. Se il mancato recupero non dipende dal lavoratore non si effettueranno le trattenute.

Art. 68 – Modalità per la fruizione delle ferie.

1. I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL 2006 e spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti anche in modo frazionato in più periodi purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio. Uno dei periodi deve essere superiore a 15 giorni.
2. Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, debbono essere godute entro il 31 agosto del medesimo anno scolastico.
3. La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata con almeno 5 giorni di anticipo. I giorni di ferie possono essere concessi, anche in presenza di attività didattica, compatibilmente con le esigenze

di servizio e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio (vedi permessi brevi art. 66);

4. Le ferie estive, di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere usufruite nel periodo dal 1.7 al 31.8. I Collaboratori scolastici potranno anticipare le ferie estive a partire dal 15 giugno. La richiesta dovrà essere effettuata entro il 30 aprile di ogni anno specificando il periodo di gradimento, con risposta da parte dell'Amministrazione entro il 31 maggio.

Il numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi dal 1.7 al 31.8 sarà di n. 3 Collaboratori scolastici presso la sede della dirigenza e di n. 2 Assistenti amministrativi.

Per la settimana di Ferragosto, per le vacanze di Natale e Pasqua, per i Collaboratori scolastici e per gli Assistenti amministrativi il servizio minimo sarà di 2 unità per ciascuna categoria presso la sede della dirigenza.

Nel caso in cui le richieste individuali non si conciliassero con le specifiche esigenze di servizio si farà ricorso al criterio della turnazione annuale ed al sorteggio.

5. Per quanto riguarda la fruizione dei giorni maturati per maggior carichi di lavoro e previsti dalla contrattazione decentrata a livello di istituto per l'assegnazione del fondo di istituto si fa riferimento a quanto contenuto nei punti 3 e 4.
6. L'eventuale rifiuto del Dirigente Scolastico deve risultare da provvedimento adeguatamente motivato entro i termini sopra stabiliti. La mancata risposta negativa entro i termini sopra indicati equivale all'accoglimento dell'istanza.
7. La variazione del piano delle ferie potrà avvenire solo in presenza di inderogabili esigenze sopravvenute. L'autorizzazione delle ferie in difformità del periodo di gradimento espresso dal dipendente dovrà essere motivata con il richiamo a specifiche esigenze di servizio.

Art. 69 – Permessi per motivi personali e familiari.

1. I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL, di norma devono essere chiesti con almeno 3 giorni di anticipo. Per casi imprevisti, l'amministrazione vaglierà caso per caso.
2. Qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedano di poter usufruire nello stesso periodo di permessi, recuperi e/o ferie, in mancanza di accordo fra gli interessati vale la data e l'ora apposta sull'istanza dall'Assistente amministrativo ricevente.

Art. 70 – Crediti di lavoro.

1. Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo (attività aggiuntive estensive) nonché tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (attività aggiuntive intensive) oltre il normale carico di lavoro danno diritto all'accesso al Fondo di Istituto.

2. Il personale a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie e dei crediti di lavoro maturati in ogni anno scolastico entro la risoluzione del contratto;
3. Su richiesta dei Collaboratori scolastici interessati è possibile usufruire di giornate di riposo in cambio delle ore prestate in attività aggiuntive, subordinando la richiesta di riposo alle disponibilità residue del piano ferie e ai recuperi previsti dal comma 5 del precedente art. 68, fatto salvo quanto previsto dall'art. 54 del CCNL 2006.

Art. 71 – Attività aggiuntive.

- 1) Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale ATA richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro e non necessariamente oltre l'orario di lavoro stesso.
- 2) Tali attività consistono in:
 - a) elaborazione e attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unità scolastica;
 - b) attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, tossicodipendenza, reinserimento scolastico, scuola-lavoro);
 - c) prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici ovvero a fronteggiare esigenze straordinarie;
 - d) attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi (secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo);
 - e) sostituzione del personale assente.
- 3) Le attività aggiuntive oltre l'orario di lavoro individuale, quantificate per unità orarie, sono retribuite con il fondo di istituto. Su esplicita richiesta dell'interessato le ore possono essere compensate con recuperi orari o giornalieri o con i giorni di chiusura prefestiva.
- 4) La comunicazione di servizio relativa alla prestazione aggiuntiva deve essere notificata all'interessato con lettera scritta con congruo anticipo rispetto al servizio da effettuare.
- 5) L'orario di servizio giornaliero, comprensivo delle ore di attività aggiuntive, non può di norma superare le 9 ore.
- 6) Nella ripartizione del Fis all'interno del personale Ata sarà tendenzialmente assegnato lo stesso numero di ore pro-capite sia agli Assistenti amministrativi che ai Collaboratori scolastici.

Art. 72– Incarichi specifici.

1. Ai sensi del CCNL 2006 possono essere assegnati incarichi aggiuntivi al personale ATA che dichiara la propria disponibilità ad assumerli. Tali incarichi, retribuiti come illustrato nell'All. 4, saranno assegnati dal Dirigente Scolastico, su proposta del Direttore SGA secondo i seguenti criteri:
 - a) Richiesta e manifestazione di disponibilità degli interessati;
 - b) Idoneità all'incarico anche attraverso requisiti certificati (titoli);
 - c) Esperienza acquisita e documentata;
 - d) Equa distribuzione tra il personale disponibile;
 - e) Rotazione

2. Vengono individuate le seguenti aree proposte dall'Amministrazione:
 - a) Assistenti amministrativi:
 - i) Alunni (n. 2 unità);
 - ii) Personale (n. 2 unità);
 - iii) Servizi generali (n. 1 unità);
 - b) Collaboratori scolastici:
 - i) Assistenza ad alunni H (n. 8 unità);
 - ii) Manutenzione (n. 2 unità).

3. Il personale beneficiario dell'art.7 CCNI potrà accedere alla retribuzione prevista dalla Tabella C soltanto per la differenza con quanto corrisposto allo stesso in base all'art. 7 citato.

Art. 73. – Lettera di incarico.

1. Il Dirigente Scolastico assegnerà con lettera sia i carichi di lavoro normali che le attività aggiuntive, gli incarichi specifici e le funzioni miste.
2. L'incarico relativo alle predette prestazioni dovrà essere comunicato all'interessato per iscritto con congruo anticipo rispetto al servizio da effettuare, indicando inoltre le modalità e tempi di svolgimento e la retribuzione oraria o forfetaria lorda spettante.

Art. 74 – Durata dell'incarico

1. Dal 1° settembre alla definizione delle nuove nomine (dopo la firma del contratto decentrato) gli incarichi di lavoro saranno assegnati temporaneamente in base ai criteri definiti dal contratto precedente.
2. Se il personale individuato acquisirà l'incarico per l'intero anno, verrà retribuito con fondi specifici assegnati, altrimenti verrà retribuito, per la parte lavorata, con il FIS.

TITOLO XI

SICUREZZA

Art. 75 – Sicurezza

1. Ai sensi del testo unico sulla sicurezza decreto n° 81/2008, il DS in qualità di datore di lavoro, assicura l'informazione e la formazione dei lavoratori nel rispetto della normativa vigente, fermo restando che la formazione va effettuata in orario di lavoro.
2. Per la formazione delle classi si terrà conto degli attuali indici di affollamento delle singole aule, che verranno comunicati all'USR in occasione della presentazione della proposta di organico.

TITOLO XII

MOBBING

Art. 76 - Mobbing

Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psicologica nell'ambito del contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da dipendenti nei confronti di altro personale o del datore di lavoro. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o vessatorie tali da comportare un'afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalità e la dignità di chi opera sul luogo di lavoro, fino all'ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro.

Le parti riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare l'evenienza di tali comportamenti; viene pertanto valutata l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:

- a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
- b) favorire la coesione e la solidarietà di tutto il personale scolastico attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo.

Si riconosce la necessità di istituire un apposito tavolo di conciliazione in cui siano rappresentate la RSU e le OO.SS firmatarie del presente contratto.

TITOLO XIII FONDO DI ISTITUTO

Art. 77 – Ripartizione del Fondo di Istituto

Le parti sottolineano di converso che tutte le materie inerenti:

- a) la rilevazione delle risorse finanziarie
- b) la ripartizione delle risorse tra le diverse categorie di personale
- c) la distribuzione delle risorse
- d) l'erogazione dei compensi

sono state concordate tenendo conto di tutti i vincoli posti dalla contrattazione collettiva e dalle disposizioni di legge che prevedono l'erogazione dei trattamenti economici accessori corrispondenti a prestazioni effettivamente rese

Il prospetto riepilogativo delle risorse che costituiscono il Fondo dell'istituzione scolastica per l'anno scolastico 2014/2015, fornito dall'amministrazione scolastica, è allegata al presente contratto. All 1

Per assicurare un'equilibrata ripartizione delle risorse tra le diverse aree professionali - docente e ATA - si conviene che il Fondo dell'istituzione scolastica per l'anno scolastico 2014/2015 sia assegnato secondo il criterio seguente.

In particolare viene stabilito quanto segue:

Il fondo FIS previsto è di € 33982,42 **lordo dipendente (€ 45094,67 lordo Stato)**

viene incorporato il compenso per l'indennità di direzione DSGA € **3930,00 lordo dipendente (€ 5215,11 lordo Stato)**

Il rimanente importo € **30052,42 lordo dipendente (€ 39879,56 lordo Stato)** sarà così ripartito :

il 70 % pari a € **21036,69 + 748,97 (economie a.s. 2013/14) lordo dipendente** pari a **27915,69 + 993,88 (economie a.s. 2013/14) lordo Stato** per i docenti ;

il 30 % pari a € **9015,73 + 1347,28 (economie a.s. 2013/14) lordo dipendente** pari a € **11963,87 + 1787,84 (economie a.s. 2013/14) lordo Stato** per il personale ATA.

Art. 78 – Compiti, funzioni ed attività del personale da incentivare

Il personale docente ed ATA sarà retribuito in relazione ai compiti, funzioni ed attività come negli allegati n. 2 e 3.

Art. 79 – Assegnazione degli incarichi

Per le modalità di individuazione del personale Docente ed ATA cui assegnare incarico di effettuazione delle attività di cui al precedente articolo, si rimanda al disposto dei precedenti articoli.

Art. 80 – Liquidazione dei compensi

I compensi verranno liquidati, previa verifica dell'effettivo svolgimento delle attività e accertata la disponibilità dei fondi nei rispettivi capitoli, non appena si rendono disponibili i fondi sul POS.

Copia delle tabelle di liquidazione indicante dati aggregati con la distribuzione del FIS sarà consegnata alla RSU ed esposta nella sala docenti della sede scuola primaria e della sede scuola secondaria.

Nella comunicazione di cui sopra si osserverà quanto stabilito dal Garante per la Protezione dei dati Personali con prot. U. 0028999 del 13-10-2014.

Art. 81 – Economie

Eventuali economie relative ai docenti saranno assegnate nell'anno scolastico successivo alla stessa componente docente; eventuali economie relative al personale ATA saranno assegnate nell'anno scolastico successivo al personale ATA.

Art. 82– Verifica delle attività

Le parti si impegnano a verificare entro il mese di giugno 2015 il quadro delle attività effettivamente svolte su dichiarazione personale dei docenti ed ATA, che potranno essere redatte mediante autocertificazione, con indicazione delle ore effettuate e con la specifica delle circostanze e/o documentazione che possano consentire la verifica di quanto dichiarato (registri, verbali, relazioni, etc).

UTILIZZAZIONE RISORSE FINALIZZATE NON A CARICO DEL FIS

Art. 82 – Personale docente

1 - Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, e per la valorizzazione delle professionalità docenti, il Collegio dei docenti ha designato **9 docenti** a cui è stato affidato l'incarico di **Funzione Strumentale**.

L'importo assegnato **€ 4232,08 lordo dipendente (€ 5615,97 lordo Stato)** sarà ripartito in parti uguali .

2 – Per la realizzazione della pratica sportiva il Centro sportivo deliberato dal Collegio dei Docenti prevede l'utilizzo dei **2 docenti di educazione motoria** a cui è stato assegnato un importo di **€ 1082,01 + 37,28 (economie a.s. 2013/14) lordo dipendente** pari a **€ 1435,83 + 49,47 (economie 2013-14) lordo Stato** che verrà liquidato per le ore effettivamente prestate da ciascun docente.

3- Per la sostituzione dei docenti assenti, l'importo assegnato per le ore eccedenti è di **€ 2810,14 + 2986,43 (economie a.s. 2013/14) + 919,30 (integrazione)** lordo dipendente e **3729,06 + 3962,99 (economie 2013/14) + 1219,91 (integrazione)** lordo Stato.

4- Per le attività finanziate con art. 9 CCNL, dispersione scolastica, l'importo assegnato è di **€4495,86 lordo dipendente e €5966,00 lordo stato**.

Art. 84 – Personale ATA

In base all'art. 47 CCNL comma 1 lettera b, per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, sono assegnati **7 incarichi specifici** per un importo totale di **€ 1640,05 lordo dipendente** pari a **€ 2176,35 lordo Stato** così suddivisi (All 4):

- per **2 amministrativi € 492.02 lordo dipendente (€ 652,91 lordo Stato)**, pari al **30% dell'intero importo**;
- per **5 collaboratori** un totale di **€ 1148,03 lordo dipendente (€ 1523,45 lordo Stato)**, pari all'**70% dell'intero importo**.

TITOLO XIII NORME FINALI

Art. 85 - Verifica dell'accordo e nuove negoziazioni

I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a verificare lo stato di attuazione dello stesso; tale verifica può essere richiesta dalle parti firmatarie alla fine dell'anno scolastico e contestualmente le singole parti possono richiedere l'apertura di una nuova negoziazione.

Art. 86 – Economie Nel caso in cui le economie relative all'anno scolastico 2013-14 non dovessero essere disponibili, si procederà alla riduzione di tutte le voci delle attività del personale in proporzione a quanto rappresentato dalle economie medesime.

Art. 87 - Interpretazione autentica

In caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.


L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.

La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, porta a conoscenza di tutti i lavoratori l'accordo raggiunto.

Art. 88- Durata del contratto

Il presente contratto rimane in vigore per la parte normativa fino a nuova negoziazione, salvo disdetta data da una delle parti con 30 giorni di preavviso. Il Dirigente scolastico procederà a convocazione delle parti entro lo stesso termine. La parte economica sarà oggetto di negoziazione annuale.

DISPONIBILITA' FINANZIARIA A.S.2014/2015 LORDO DIPENDENTE

	DOTAZIONE 2014/2015	DSGA	DISPONIBILITA'	ECONOMIE 2013/2014 + attività art.9 CCNL	DISPONIBILITA' TOTALE
FIS	33.982,42	3.930,00	Doc. 21.036,69 30.052,42 ATA 9.015,73 	748,97 1.347,28	21.785,66 10.363,01
Funz.Strum.li	4.232,08		4.232,08		4.232,08
Inc.Spec.ci	1.640,05		1.640,05		1.640,05
Ore ecc.ti	2.810,14		2.810,14	3.905,73	6.715,87
Giochi Sport.	1.082,01		1.082,01	37,28	1.119,29
Attività art.9 CCNL				4.495,86	4.495,86
Totale	43.746,70	3.930,00	39.816,70	10.535,12	50.351,82

**ATTIVITA' DA INCENTIVARE CON FIS E MOF ANNO SCOLASTICO 2014-15
DOCENTI (Allegato 2)**

FIS: € 33982,42 lordo dipendente, € 45094,67 lordo stato
 DSGA: € 3930,00 lordo dipendente, € 5215,11 lordo stato
 FIS AL NETTO DSGA € 30052,42 lordo dipendente, € 39879,56 lordo stato
 30% ATA: € 9015,73+ € 1347,28 (economie)= € 10363,01 lordo dipendente;
 € 11963,87 + € 1787,84 (economie) = € 13715,71 lordo stato
 70% DOC: € 21036,69+ € 748,97 (economie)= € 21785,66 lordo dipendente
 € 27915,69 + € 993,88 (economie) = € 28909,57 lordo stato
 FUNZIONI STRUMENTALI: € 4232,08 lordo dipendente, € 5615,97 lordo stato;
 ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED. FISICA: € 1082,01 + € 37,28 (economie)
 lordo dipendente, € 1435,83 + € 49,47 (economie) lordo stato;
 FINANZIAMENTO AREE A RISCHIO A.S. 2013-14 (economie): € 4495,86 lordo
 dipendente, € 5966, 00 lordo stato
 TOT. ATTIVITA' : € 12285,00 lordo dipendente, € 16302,20 lordo stato

ATTIVITA'	ORE	LD	LS
COLLABORATORI	69 x 2	2415,00	3204,70
FIDUCIARI	36 58	630,00 1015,00	836,00 1346,90
COMMISSIONE POF	10 x 4	700	928,90
COORDINATORI (19 doc. secondaria, 6 primaria e infanzia)	8 x 19 5 x 6	2660,00 525,00	3529,82 696,68
TUTOR	2 x 14	490,00	650,23
COMMISSIONI ORGANIZZATIVE	10 x 5	875,00	1161,13
COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI	10 x 5	875,00	1161,13
PROGRAMMAZIONE INFANZIA	50	875,00	1161,13
COMMISSIONE VIAGGI	10 x 2	350,00	464,45
COMMISSIONE CONTINUITA'	10 x 5	875,00	1161,13

PROGETTI DA INCENTIVARE CON FIS ANNO SCOLASTICO 2014-15

PROGETTO	ORE FUNZIONALI	ORE FRONTALI	LD	LS
INSIEME PER SCOPRIRSI		30 ore infanzia 120 ore primaria 90 ore secondaria	€ 3904,14 dal FIS e € 4495,86 dall'art. 9 (economie anno scolastico 2013-14)	5180,79 5966,00
LIBRAMICO	40		700,00	928,90
DI LIBRO IN LIBRO	50		875,00	1161,13
MUSICANDO	8	8	140,00 + 280,00	185,78 + 371,56
MUSICHIAMO	8	8 x 5	140,00 + 1400,00	185,78 + 1857,80
CANTANDO E BALLANDO	8	8 x 3	140,00 + 840,00	185,78 + 1114,68
ISTRUZIONE DOMICILIARE	10	25	175,00 + 875	232,22 + 1161,13
S...BOCCIAMO ANCHE NOI				
GIVE ME FIVE				
TRINITY		0		
KET		0		
DELE		0		
DELF		0		

TOTALE PROGETTI: € 9469,14 lordo dipendente, € 12565,55 lordo stato

ALLEGATO 3

RIPARTIZIONE DEL F.I.S. A.S. 2014-2015 PERSONALE ATA
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA

Attività aggiuntive					
Assistenti Amm.vi	N. Pers.le		Tot. Ore	Lordo Dipendente	Lordo Stato
SOSTITUZ. COLL. ASSENTI	5		25	362,50	481,04
COLLABORAZIONE PROGETTI POF	5		45	652,50	865,87
DIFFUSIONE TELEMATICA GRADUATORIE - RECLUTAMENTO PERSONALE SCUOLA	3		42	609,00	808,14
COLLABORAZIONE PROGETTO VIAGGI ISTRUZIONE	1		13	188,50	250,14
COMMISSIONE VALUTAZ. ISCRIZ. SC. INFANZIA	1		13	188,50	250,14
CEDOLE LIBRARIE – BUONI LIBRO- ELEZIONI OO.CC.	2		10	145,00	192,42
INSERIMENTO SERVIZI AL SIDI – RICOSTRUZ. CARRIERA	3		27	391,50	519,52
PROVE IN VALSI	2		10	145,00	192,42
RAPPORTI ENTI ESTERNI	5		35	507,50	673,45
PRESTAZIONE ORE ECCEDENTI	5		54	783,00	1.039,04
		TOTALE	274	3.973,00	5.272,18
Collaboratori Scolastici	N. Pers.le		Tot. Ore		
SOSTITUZ. COLL. ASSENTI (fino ad un massimo di 40 h per unità)	11		124	1.550,00	2.056,85
INTENSIFICAZIONE DI MAGGIORI CARICHI DI LAVORO	4		40	500,00	663,50
PRESTAZIONE ORE ECCEDENTI	11		313	3.912,50	5.191,89
		TOTALE	477	5.962,50	7.912,24
		TOTALE		9.935,50	13.184,42
Indennità al sostituto del DSGA per gg. 30				409,33	543,18
		TOTALE		10.344,83	13.727,60

Percentuale sul totale : Ass.ti Amm.vi 40 % € 3.973,00
Coll.ri Scol.ci 60 % € 5.962,00

**ALLEGATO 4 – INCARICHI SPECIFICI ANNO SCOLASTICO 2014-15
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI**

N. 1 UNITA'	Coordinamento area amministrativo contabile e sostituzione del DSGA in caso di assenza. Cura gli adempimenti relativi alla gestione del patrimonio coordinando le operazioni di affidamento, custodia e verifica periodica dei beni. Collaborazione con il DSGA per il riesame delle procedure e lo sostituisce in caso di assenza. Fa proposte operative per migliorare il servizio.	Art. 7
N. 1 UNITA'	Cura l'attività di coordinamento per quanto riguarda l'area alunni e risponde al DSGA del modo in cui esercita la funzione di coordinamento. Con il DSGA provvede al riesame delle procedure in uso e fa proposte operative per migliorare il servizio.	Art. 7
N. 1 UNITA'	Inserimento al SIDI delle dichiarazioni dei servizi ai fini dell'espletamento delle pratiche di ricostruzioni di carriera, Riesame delle procedure in uso e proposte operative per migliorarne il servizio. Sostituisce il DSGA in caso di assenza.	Art.7
N.1 UNITA'	Gestione visite guidate. Viaggi di istruzione, scambi culturali, attività extracurricolari costituenti l'ampliamento offerta formativa, gestione buoni libro.	INCARICO SPECIF
N.1 UNITA'	Tenuta registro presenze, permessi , straordinari, attività di coordinamento per quanto riguarda turni di servizio e gestione della sostituzione degli assenti del Personale ATA.	INCARICO SPECIF

COLLABORATORI SCOLASTICI

N. 5 UNITA'	Assistenza alunni diversamente abili	Art. 7
N. 2 UNITA'	Assistenza alunni diversamente abili	INC. SPEC.
N.1 UNITA'	Piccola manutenzione	INC. SPEC.
N. 1 UNITA'	Assistenza alunni diversamente abili + assistenza alla persona scuola infanzia	Art.7.
N.1 UNITA'	Collaborazione con gli uffici di segreteria	INC. SPEC.
N.1 UNITA' per 9 ore	Assistenza alunni diversamente abili	INC. SPEC.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PARTE PUBBLICA:

Prof. Enrico FARDA _____

PARTE SINDACALE:

RSU Ass.te Amm.vo Graziella Carnevale _____

Ins. Florenzi Luciana _____

Ins. Izzo Loredana _____

OO. SS. TERRITORIALI

FLCGIL _____

CISL _____

SNALS _____

UIL _____

GILDA _____